

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 15 ottobre 2015 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado con cui [REDACTED] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, così riqualificato giuridicamente il fatto dall'originaria imputazione di appropriazione indebita, perché, quale funzionario della Banca [REDACTED] [REDACTED] prelevava la somma complessiva di euro 369.838,439 in denaro contante dai conti correnti bancari rispettivamente intestati alla signora [REDACTED] [REDACTED] ed alla sua figlia minore, accesi presso la stessa banca, utilizzando i moduli forniti dalla banca per il prelievo del denaro apponendovi la firma falsa di [REDACTED] [REDACTED]

2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione con riferimento alla capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo.

Si duole il ricorrente che i giudici di merito hanno reso una motivazione del tutto carente e contraddittoria, non esplicitando le ragioni per le quali lo stesso è stato ritenuto capace di stare in giudizio pur a fronte di relazioni peritali non univoche.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge sempre con riferimento alla sua capacità di partecipare al processo, erroneamente ritenuta dai giudici di merito nonostante che gli esperti chiamati ad esprimersi sul punto non fossero pervenuti ad una conclusione certa.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta dell'imputato quale furto aggravato.

Ad avviso del ricorrente, il suo agire è semmai riconducibile allo schema del reato di truffa, realizzatasi mediante induzione in errore dell'addetto preposto allo sportello a danno delle correntiste, e ciò sul rilievo, più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, che il soggetto passivo del raggiro può essere diverso rispetto a colui che subisce un danno (le correntiste), sussistendo il nesso di causalità tra condotta (induzione in errore) e l'evento (l'altrui danno) pur in difetto di una relazione diretta tra truffato e truffatore.

Anche dalla semplice lettura del capo d'imputazione emergerebbe che il contestato utilizzo dei moduli interni della banca con l'apposizione di firme false configurerebbe l'elemento degli artifici e raggiri richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 640 c.p..

2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali in relazione all'art. 521 c.p.p. e all'art. 6 Cedu.

Assume il ricorrente che la diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenuta dai giudici di merito, ha inciso sul suo diritto di difesa, non essendo prevedibile che il fatto originariamente

contestato come appropriazione indebita potesse essere riqualificato come furto aggravato dall'utilizzo del mezzo fraudolento.

Inoltre, la riqualificazione giuridica del fatto aveva comportato la sottoposizione dell'imputato ad un più grave trattamento sanzionatorio, in contrasto con i criteri guida previsti dalla Corte EDU.

2.5. Con il quinto motivo è stato dedotto una contraddittorietà tra gli elementi posti alla base della motivazione della sentenza impugnata e quelli desumibili dalla relazione di controllo n. 37 degli ispettori della banca, dal parere preliminare della grafologa dott.ssa [REDACTED] e della deposizione dell'avv. [REDACTED].

2.6. Con il sesto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al risarcimento liquidato alla parte civile costituita.

Si duole il ricorrente dei vizi motivazionali in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie del concorso colposo della banca a norma dell'art. 1227 cod. civ., essendo emersa dall'istruttoria l'inosservanza di procedure di controllo che l'istituto di credito avrebbe dovuto applicare nell'ambito dell'ordinaria diligenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, attenendo entrambi alla capacità di partecipare coscientemente al processo, non sono fondati e vanno quindi rigettati.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già avuto modo di osservare che in tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, ai fini dell'esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere. (Sez. 6, n. 25939 del 17/03/2015 - dep. 19/06/2015, Zanetti, Rv. 263807).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha succintamente riportato le conclusioni degli ultimi due periti secondo cui l'anomala amnesia lacunare da cui sembra affetto l'imputato non dipende da una patologia organica ma può essere il frutto di una simulazione o, a tutto voler concedere, di un disturbo isterico inteso come forma di blocco di accesso alla memoria funzionale ad una strategia difensiva in cui giocano un ruolo importante la volontaria non collaborazione dell'imputato al recupero della memoria.

Il ricorrente assume che i due periti non siano giunti affatto alle conclusioni incontrovertibili riportate nella sentenza d'appello (paventando quindi un travisamento della prova), dato che gli esperti si sarebbero viceversa espressi in termini dubitativi lasciando irrisolta la questione della capacità di partecipare coscientemente al processo dell'imputato.

Questo Collegio non condivide l'impostazione del ricorrente.

Va osservato che l'ultimo perito dott. [REDACTED] ha evidenziato nelle conclusioni della sua relazione (allegata al ricorso per cassazione) che il ricorrente aveva :

- la capacità di comprendere la natura accusatoria del processo;



- la capacità di comprendere che le accuse erano rivolte contro di lui;
- la capacità di comprendere la natura ed il grado delle eventuali sanzioni;
- la capacità di relazionarsi ad un ipotetico proprio avvocato;
- la capacità di mantenere un comportamento adeguato ad un'aula di giustizia.

E' pur vero che il perito ha affermato che residuavano dubbi sulla capacità di riferire fatti pertinenti al reato contestato, di contestare al fine di contro-esaminare i testimoni dell'accusa, di deporre in modo significativo, tuttavia, è anche vero che l'esperto ha anche aggiunto che tali capacità sono strettamente legate alla volontà di collaborazione del paziente, la cui assenza, come nel caso in esame, non può essere considerata come criterio di esclusione della capacità di partecipare coscientemente al processo (conclusioni cui era giunto anche il secondo perito dott.ssa [REDACTED]).

Dunque, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, le conclusioni cui sono giunti i periti non sono affatto dubitative in ordine alla capacità di cui all'art. 70 c.p.p.

2. Il terzo motivo non è fondato e va pertanto rigettato.

Ritiene questo Collegio che correttamente la Corte territoriale abbia sussunto la condotta posta in essere dal ricorrente nella fattispecie di furto commesso con mezzo fraudolento.

Va premesso che è principio consolidato che il criterio che distingue il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento da quello di truffa va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione "invito domino" che caratterizza il furto, elemento invece assente nella truffa in cui il possesso della "res" si consegue con il consenso della vittima (Sez. 2, n. 3710 del 21/01/2009, Rv. 24267801). Ciò premesso, nel caso di specie, le persone offese non hanno compiuto alcun atto di disposizione patrimoniale a favore del ricorrente, che ha sottratto il denaro dal loro conto corrente ricorrendo - come emerge dalla ricostruzione anche della sentenza di primo grado (pag. 5) - al mezzo fraudolento della falsificazione delle distinte bancarie presentate in cassa, o simulando autorizzazioni telefoniche per i prelievi dai conti corrente della minore (peraltro impossibili a rilasciarsi oralmente per regolamento interno), o ancora eseguendo direttamente i prelievi con l'assicurazione data ai cassieri di una successiva compilazione della distinta, in realtà mai avvenuta.

Non ignora, peraltro, questo Collegio che questa Corte - come evidenziato dal ricorrente - ha più volte affermato che il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggio sia diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifici posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Rv. 257495; sez 2 n. 10085 del 5 marzo 2008, rv. 239508; Sez. 2, n. 8694 del 05/02/2004, Rv. 228669; sez 2 n. 6335 del 29 ottobre 1998, rv. 212266).

Questo Collegio, tuttavia, non condivide tale orientamento da cui scaturisce come conseguenza diretta, seppur non esplicitata dai citati arresti, che l'atto di disposizione patrimoniale, da cui deriva il pregiudizio economico per il soggetto passivo, venga ad essere posto in essere dal

terzo, mentre si deve ritenere che elemento indefettibile connaturato al delitto di truffa sia la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione (vedi Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013, Rv. 25519401; vedi anche Sez. U, n. 1 del 16/12/1998 - dep. 19/01/1999, Cellammare, Rv. 212080).

Il furto aggravato dal mezzo fraudolento prescinde invece dal consenso (seppur viziato dall'errore indotto dall'agente) della vittima all'atto di disposizione patrimoniale, essendo tale delitto consumato contro la volontà della vittima e quindi con un atto unilaterale a facilitare il quale mirano l'artificio o il raggiri (vedi sul punto Sez. 4, n. 9523 del 18/09/1997, Rv. 208784).

La circostanza che gli artifici o raggiri possano essere perpetrati con l'ausilio di un terzo inconsapevole (anche se eventualmente negligente) non vale a mutare la natura giuridica del reato che, comunque, presuppone la sottrazione della "res" contro la volontà del suo titolare, soggetto passivo del reato.


L'atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato potrebbe avere rilevanza ai fini della configurabilità del delitto di truffa solo ove il terzo avesse la gestione degli interessi patrimoniali del titolare, con possibilità quindi di compiere liberamente atti di natura negoziale aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita, atteso che, come questa Corte ha già affermato in passato (Sez. 6, n. 1074 del 06/11/1996, Rv. 206783), solo se l'ingannato ha la libera disponibilità del patrimonio del soggetto passivo assume la posizione di quest'ultimo.

Ma non è certo questo il caso.

L'istituto di credito non può disporre liberamente delle somme depositate nel conto corrente dal cliente le quali - seppur nella prospettiva squisitamente civilistica, in quanto beni fungibili, sono di proprietà della stessa banca, con obbligo di restituzione del tantundem eiusdem generis - sono, sotto il profilo penalistico, nella titolarità esclusiva del correntista, detenendole la banca, in virtù del contratto di conto corrente bancario, non "nomine proprio" ma "nomine alieno", (sul punto vedi Sez. 6, n. 32543 del 10/05/2007, Rv. 237175), tanto è vero che la banca necessita di volta in volta di un preciso ordine del correntista per l'erogazione a chiunque (cliente compreso) del danaro depositato in conto.

E' evidente quindi che se il terzo non ha il potere di disporre - come nel caso di specie - dei diritti patrimoniali del soggetto che ne è titolare, ove, in virtù degli artifici e raggiri posti in essere nei suoi confronti dall'autore della condotta delittuosa, compia un atto di disposizione avente effetti diretti nella sfera patrimoniale del soggetto passivo, lo stesso terzo diventa solo lo strumento inconsapevole (a prescindere dai profili civilistici emergenti) per la perpetrazione di un atto di sottrazione della "res", che è qualificabile come furto aggravato dal mezzo fraudolento in quanto avviene contro la volontà del titolare (che ne è ignaro) e non certo - come nella truffa - con la "cooperazione artificiosa della vittima".

Va, infine, osservato che tale principio vale con particolare riferimento ai prelievi compiuti (sulla base di simulate autorizzazioni telefoniche) sul conto corrente della minore, effettuati non solo su un patrimonio di cui la banca non poteva parimenti liberamente disporre, ma



contravvenendo altresì in modo palese alle norme del regolamento interno dello stesso istituto di credito.

3. Il quarto motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione. (Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, Rv. 254135).

Palesemente infondata è inoltre la contestazione di violazione dell'art. 521 c.p.p. atteso che il reato ritenuto in sentenza dal giudice di primo grado, con la diversa qualificazione giuridica, costituiva uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, senza che via sia stata in alcun modo una radicale trasformazione dei contenuti essenziali dell'accusa, originariamente contestata. (vedi sul punto Sez. 5, n. 37532 del 17/04/2015, Rv. 265675).

In particolare, nel caso di specie, non vi è dubbio che la riqualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato da appropriazione indebita in furto aggravato fosse pienamente prevedibile dal ricorrente atteso che, come puntualmente evidenziato dalla sentenza impugnata, l'iniziale contestazione da parte della pubblica accusa si fondava sull'ipotesi, che poi è stata esclusa a seguito dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, che il ricorrente, rispettivamente cognato e zio della signora ██████████ e della sua figlia minore, avesse la disponibilità dei conti correnti intestati e del dossier titoli nella titolarità delle persone offese. E' evidente che una volta accertata l'insussistenza di tale elemento fattuale, la fattispecie non poteva non essere (anche alla luce di quanto illustrato nel terzo motivo) inquadrata giuridicamente se non nel furto aggravato dal mezzo fraudolento.

4. Il quinto motivo è inammissibile.

Non vi è dubbio che il ricorrente, nel lamentare la contraddittorietà della motivazione rispetto alla relazione di controllo n. 37 a firma del Responsabile Compliance e Rischi della Banca, abbia implicitamente eccepito l'avvenuto travisamento della prova.

Sul punto, è principio consolidato di questa Corte che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636).

Nel caso di specie, si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" ed il ricorrente non ha in alcun modo evidenziato che la sentenza impugnata abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice.

La doglianza è inoltre inammissibile in quanto costituente censura di mero fatto, essendo finalizzata ad una rivalutazione del materiale probatorio operata dalla Corte di merito.

Parimenti inammissibili sono le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata in relazione al parere preliminare della dott.ssa [redacted] trattandosi di doglianza parimenti volte ad accreditare una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dai giudici di merito, come tale inammissibile in sede di legittimità - nonché quella relativa alla deposizione del teste avv. [redacted]. In ordine a quest'ultima, anche ammettendo che tale testimonianza fosse stata riportata in parte in modo inesatto, tale imprecisione non avrebbe comunque carattere di decisività, non essendo idonea a disarticolare il ragionamento del giudice di secondo grado.

5. Il sesto motivo è fondato.

Non vi è dubbio che il giudice di secondo grado sia incorso in una palese contraddittorietà logica laddove, da un lato, ha dato atto che nella vicenda in esame vi erano state responsabilità collaterali di altri dipendenti della banca - in questa sede già evidenziate nella trattazione del terzo motivo - che avevano operato a fianco del [redacted], e, dall'altro, nonostante tale premessa, abbia ritenuto insussistente un concorso di colpa della banca (evincibile invece dal rapporto organico che la lega agli stessi dipendenti) nel cagionare un danno all'immagine allo stesso istituto di credito.

Ne consegue la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione del risarcimento del danno, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

A norma dell'art. 52 dlgs n. 196/03 deve disporsi l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione del risarcimento del danno e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello.




Rigetta nel resto il ricorso.

Dispone l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017

Il consigliere estensore

dr. Andrea Fidanzia



Il Presidente

dr.ssa Maria VESSICHELLI

